

**DELIBERAZIONE 27 LUGLIO 2021**

**316/2021/S/EEL**

**IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER LA REALIZZAZIONE DI STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1168<sup>a</sup> riunione del 27 luglio 2021

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- il regolamento (UE) 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (di seguito: regolamento REMIT);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95), ed in particolare l'articolo 2, comma 20, lett. c);
- la legge 30 ottobre 2014, n. 161 e s.m.i., ed, in particolare, l'articolo 22
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i.;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, recante "Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio del dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, recante il "Testo Integrato per il Monitoraggio del mercato elettrico all'ingrosso e del mercato per il servizio di dispacciamento" e s.m.i. (TIMM);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: Regolamento Sanzioni);

- la deliberazione dell’Autorità 23 ottobre 2014, 522/2014/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 29 ottobre 2014, 525/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 525/2014/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 342/2016/E/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 444/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 459/2016/E/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2016, 800/2016/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2017, 177/2017/E/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 22 giugno 2017, 459/2017/E/eel (di seguito: deliberazione 459/2017/E/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A e s.m.i.;
- la deliberazione dell’Autorità 15 marzo 2018, 153/2018/E/eel;
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni (di seguito: Direttore DSAI) 12 dicembre 2017, DSAI/95/2017/eel (di seguito: determinazione DSAI/95/2017/eel).

**FATTO:**

1. Con note del 21 e 22 giugno 2016 (prot. Autorità, rispettivamente, 17692 del 22 giugno 2016 e 17834 del 23 giugno 2016) Terna - Rete elettrica nazionale S.p.A. (di seguito: Terna) ha comunicato all’Autorità un significativo incremento, rispetto ai mesi precedenti, dei corrispettivi di sbilanciamento dell’energia elettrica, dovuto a strategie di programmazione non diligente.
2. Pertanto, con deliberazione 342/2016/E/eel, l’Autorità ha avviato procedimenti individuali nei confronti di diversi utenti del servizio di dispacciamento, tra cui quello indicato nell’*Allegato A* al presente provvedimento (di seguito: anche Società), per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di regolazione asimmetrica, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95 e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, per contrastare condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e sul mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD) suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta.
3. Le risultanze istruttorie inviate alla Società (prot. Autorità 27288 del 30 settembre 2016) evidenziavano un’attività di programmazione della stessa non coerente con i principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza di cui all’articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06, con conseguimento di vantaggi economici da parte della Società medesima. Pertanto, con deliberazione 459/2017/E/eel, l’Autorità ha:
  - i) escluso la configurabilità di tali condotte come potenzialmente manipolative ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento REMIT, in quanto ha dato atto che, a livello di singolo utente del dispacciamento, le stesse non risultano avere alterato i prezzi di mercato;
  - ii) ordinato alla Società la restituzione a Terna degli importi corrispondenti all’indebito beneficio conseguito per effetto delle predette condotte di

- programmazione non diligenti, determinati secondo i criteri e le modalità definite nell'Allegato B alla sopra citata deliberazione 459/2017/E/eel (come confermato ovvero modificato ai sensi del punto 4 della medesima deliberazione);
- iii) conferito mandato al Direttore DSAI di valutare la sussistenza di presupposti per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, nei confronti della Società, per violazione dell'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06.
4. Sulla base dei dati acquisiti nell'ambito del predetto procedimento, il Direttore DSAI, con la citata determinazione DSAI/95/2017/eel, ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti della Società per accertare la violazione dell'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06. L'illegittimità delle condotte contestate risultava:
- i) dalla dimensione dell'errore di sbilanciamento: con riguardo ad alcuni prelievi delle unità di consumo e ad alcune immissioni delle unità di produzione imputabili alla Società, oggetto di analisi nel menzionato procedimento, era emersa un'incidenza degli sbilanciamenti effettivi rispetto:
- ai prelievi effettivi, superiore alle soglie massime di tolleranza di cui alla Tabella 2, Sezione A, dell'Allegato B alla deliberazione 459/2017/E/eel, determinate in funzione del peso, nel portafoglio della Società, come da questa documentato nel corso del procedimento prescrittivo, dei prelievi in alta tensione riferiti ai singoli punti di prelievo (POD) e della soglia di tolleranza ad essi riconosciuta;
  - alle immissioni effettive, a) per le unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, superiore alle soglie di cui alla Tabella 2, Sezione B, dell'Allegato B alla deliberazione 459/2017/E/eel personalizzate sulla base della composizione, comunicata dalla Società, delle fonti che costituiscono il parco delle predette unità di produzione; b) per le unità di produzione non rilevanti programmabili, superiore alla soglia *standard* del 30%;
- ii) dalla sistematicità: tali condotte si erano protratte per un considerevole lasso temporale, cioè tra gennaio 2015 e luglio 2016;  
il tutto meglio precisato nell'Allegato A alla citata determinazione DSAI/95/2017/eel.
5. Successivamente, in considerazione della rilevanza degli elementi fattuali trasmessi dalla Società ai sensi del punto 3 della citata deliberazione 459/2017/E/eel, l'Autorità, con deliberazione 153/2018/E/eel, pur confermando il provvedimento prescrittivo, ha revisionato il contenuto dell'Allegato B alla citata deliberazione 459/2017/E/eel. Segnatamente, con riferimento alle unità di consumo, la Società ha fornito elementi puntuali in merito alle difficoltà di programmazione legate alla presenza nel proprio portafoglio, nella zona Sardegna, di un cliente industriale energivoro connesso in media tensione, ciò che ha consentito di personalizzare ulteriormente le soglie massime di tolleranza in detta zona, come meglio precisato nell'Allegato B alla deliberazione 153/2018/E/eel.

6. Avverso le predette deliberazioni la Società ha proposto ricorso avanti al TAR Lombardia, Milano, che lo ha respinto. È attualmente pendente il giudizio di appello.
7. Nel corso dell'istruttoria del presente procedimento la Società ha presentato un'istanza di accesso agli atti (acquisita con prot. Autorità 41314 del 20 dicembre 2017) che è stata evasa dal Responsabile del procedimento in data 19 gennaio 2018 con nota prot. Autorità 1704.
8. Con nota del 24 maggio 2021 (prot. Autorità 22295) il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie;
9. Nel corso del presente procedimento la Società non ha presentato documentazione difensiva.

#### **VALUTAZIONE GIURIDICA:**

##### Contesto normativo

10. Essenziale per la sicurezza del sistema elettrico nazionale è l'equilibrio tra l'energia immessa e quella prelevata (cosiddetto "bilanciamento"). Segnatamente, è compito di Terna, nella sua qualità di gestore della rete di trasmissione nazionale, garantire tale equilibrio, compensando immissioni e prelievi effettivi. Non disponendo però – in ragione della separazione tra attività di gestione della rete e attività di produzione e vendita – di impianti di produzione per variare in tempo reale i flussi di energia, in entrata e in uscita, Terna necessita, al predetto fine, della cooperazione degli utenti del dispacciamento. Questi ultimi, inclusi i titolari delle unità non abilitate a presentare offerte sul MSD, proprio per minimizzare lo sbilanciamento della rete assumono l'impegno vincolante di immettere/prelevare in/dalla rete, in ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione/consumo nella loro responsabilità, la quantità di energia elettrica corrispondente al programma vincolante modificato e corretto di immissione/prelievo relativo al medesimo punto (articolo 14, commi 1 e 3, della deliberazione 111/06). Il comma 6 del medesimo articolo precisa che gli utenti del dispacciamento sono tenuti a definire programmi che utilizzino "*le migliori stime dei quantitativi di energia elettrica (...), in conformità ai principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza*". La "*definizione di programmi di immissione e prelievo secondo i suddetti principi costituisce una norma di comportamento di rilevante importanza per ciascun utente*" del dispacciamento (deliberazione 525/2014/R/eel).
11. A livello di *settlement*, nell'ambito del singolo contratto di dispacciamento, l'energia elettrica che l'utente immette/preleva in eccesso rispetto al programma vincolante è considerata (rispettivamente) acquistata/venduta da Terna (articolo 14, commi 2 e 4, della deliberazione 111/06) e valorizzata a un prezzo che dovrebbe essere idoneo a ribaltare, sull'utente che ha sbilanciato, i costi sostenuti da Terna per mantenere in equilibrio il sistema. Lo stesso vale per l'energia elettrica immessa/prelevata in difetto. I proventi e gli oneri maturati dal sistema per effetto dell'applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo (e dei corrispettivi di non arbitraggio) concorrono alla determinazione del corrispettivo per l'approvvigionamento delle

risorse per il servizio di dispacciamento di cui all'articolo 44 della deliberazione 111/06; un corrispettivo che, in ultima analisi, viene posto a carico della totalità dei clienti finali (di seguito: corrispettivo *uplift*). Lo sbilanciamento, infatti, non incide solo sulla posizione economica dell'utente del dispacciamento che ha messo in atto tale strategia, ma può comportare oneri, anche ingenti, a carico del sistema elettrico e quindi della totalità della clientela finale.

12. Del resto, l'obbligo di diligenza degli utenti del dispacciamento costituisce una declinazione dei canoni di correttezza e buona fede oggettiva nel rispetto dei quali l'utente deve cooperare con Terna nella richiamata programmazione che lo stesso gestore della rete monitora segnalandone all'Autorità "*significativi e reiterati scostamenti*" (articolo 14, comma 7, della deliberazione 111/06).
13. Con deliberazione 444/2016/R/eel l'Autorità, ad esito del richiamato monitoraggio e per agevolare la rilevazione di eventuali violazioni del predetto obbligo di programmazione diligente, ha stabilito che Terna segnali all'Autorità gli utenti del dispacciamento in prelievo che siano incorsi in almeno un mese e in una zona di mercato in sbilanciamenti effettivi superiori al 30% (punto 2 del deliberato).
14. Per quanto riguarda gli utenti del dispacciamento in immissione, da un'analisi della *performance* di programmazione di detti utenti nel periodo gennaio 2015 – novembre 2016, è emerso come la maggioranza dell'energia elettrica immessa sia stata programmata con errori medi mensili inferiori ai seguenti valori:
  - a) unità di produzione rilevanti alimentate da fonte eolica: 80%;
  - b) unità di produzione rilevanti alimentate da fonte solare fotovoltaica: 50%;
  - c) unità di produzione rilevanti alimentate da fonte idrica ad acqua fluente: 30%;
  - d) unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti programmabili: 30%.Per quanto riguarda le unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, ai fini dell'individuazione del discrimine tra condotte diligenti e non diligenti si è tenuto della *performance* del 30% prevista per le unità di consumo dalla deliberazione 444/2016/R/eel, salva autocertificazione da parte della Società della effettiva composizione del proprio portafoglio.
15. Come esposto in fatto, le predette *performance* di settore sono state personalizzate per la Società dapprima con la deliberazione 459/2017/E/eel e successivamente – a seguito di ulteriori elementi fattuali trasmessi dalla Società – con la deliberazione 153/2018/E/eel, successiva alla determinazione di avvio del presente procedimento. A fronte di ciò la Società risulta aver riportato sbilanciamenti medi mensili superiori alle soglie massime di tolleranza, così come da ultimo definite, per le seguenti tipologie di unità, zone di mercato e periodi:
  - unità di consumo: Zona Sardegna da aprile 2015 a giugno 2015 e da marzo 2016 a luglio 2016;
  - unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili: Zona Nord da gennaio 2015 ad aprile 2015 e da giugno 2015 a dicembre 2015; Zona Centro Nord giugno e luglio 2016; Zona Centro Sud da gennaio 2015 a ottobre 2015 e da aprile 2016 a luglio 2016;
  - unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti programmabili: Zona Nord da gennaio 2015 a luglio 2016.

Risultano sbilanciamenti significativi lato immissioni, sia per quanto riguarda le unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, con alcuni sbilanciamenti mensili superiori al 100% e uno sbilanciamento medio totale del 90% circa nella Zona Centro Sud, sia per quanto concerne le unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti programmabili, con diversi sbilanciamenti mensili superiori al 10000% e uno sbilanciamento medio totale del 180% circa nella Zona Nord, come dettagliatamente indicato nell'Allegato B alla deliberazione 153/2018/E/eel.

#### **QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:**

16. L'articolo 11 della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- a) gravità della violazione;
  - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - c) personalità dell'agente;
  - d) condizioni economiche dell'agente.
- L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato articolo 11, alla luce di quanto previsto dagli articoli 24 e ss. del Regolamento Sanzioni.
17. Sotto il profilo della *gravità della violazione* la Società non ha rispettato disposizioni funzionali a mantenere l'equilibrio e della sicurezza del sistema elettrico nazionale. Ed infatti, come specificato nelle risultanze istruttorie, per ridurre eventuali squilibri del sistema – i cui costi sono sostenuti dalla totalità dei clienti finali attraverso il c.d. corrispettivo *uplift* – gli utenti del dispacciamento devono effettuare programmi, nella stima dei quantitativi di energia elettrica in immissione e prelievo, conformi ai principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza. Più specificamente, ai fini della valutazione della gravità della violazione, si tiene conto di quanto evidenziato al punto 15.
18. Ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lett. d) del Regolamento Sanzioni, rileva la circostanza che la Società abbia conseguito, per effetto delle condotte contestate, indebiti vantaggi economici come indicati nella comunicazione delle risultanze istruttorie e che abbia provveduto alla prescritta restituzione (cfr. nota di Terna acquisita con prot. Autorità 19611 del 23 giugno 2020).
19. In merito ai criteri dell'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze* e della *personalità dell'agente*, non risultano circostanze rilevanti.
20. Per quanto attiene alle *condizioni economiche* dell'agente, si rileva che il fatturato conseguito dalla Società nell'anno 2016 è pari a euro 97.334.036,00.
21. Gli elementi sopra evidenziati consentono, pertanto, di determinare la sanzione nella misura di euro 38.000,00 (trentottomila/00)

## **DELIBERA**

1. di accertare la violazione da parte dell'utente del dispacciamento dell'energia elettrica titolare di unità di consumo e produzione indicato nell'Allegato A al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale, nei termini di cui in motivazione, dell'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06;
2. di irrogare all'utente del dispacciamento di cui all'Allegato A, ai sensi dell'articolo 2 comma 20, lettera c) della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 38.000,00 (trentottomila/00);
3. di ordinare all'utente del dispacciamento di cui all'Allegato A di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/1997;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare all'utente del dispacciamento di cui all'Allegato A di comunicare all'Autorità l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all'indirizzo protocollo@pec.arera.it, entro 5 giorni dalla sua effettuazione;
6. di notificare il presente provvedimento al soggetto di cui all'Allegato A mediante pec all'indirizzo ivi indicato, nonchè di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it) ad eccezione dell'Allegato A.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

27 luglio 2021

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*